

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare. Modifica n. 10 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 8, lettera b) della L.R. 5.12.1977 n. 56.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione n. 36- 19211 in data 19.05.1997, pubblicata sul BUR n. 22 del 4.6.1997, la Giunta Regionale ha approvato, con modifiche ex officio, il Piano Regolatore Generale della Città di Chieri (in seguito chiamato sinteticamente P.R.G.C.); successivamente il PRGC è stato sottoposto ad una lunga serie di varianti parziali e strutturali;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13.11.2000 è stata espressa la volontà da parte dell'amministrazione comunale di aderire al protocollo d'intesa per la telefonia mobile cellulare;

la Legge 22.02.2001 n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" all'art. 8 comma 6 prevedeva che i Comuni potessero adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

in data 7.03.2001 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Provincia di Torino, il Comune di Chieri, l'Arpa Piemonte e i soggetti titolari di concessione ovvero i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 15.06.2001 è stato approvato il Piano di Macrolocalizzazione Comunale che definisce la carta delle aree vincolate, delle aree di attenzione e delle aree preferenziali per l'installazione degli impianti sul territorio comunale;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 363 del 29.11.2001 è stato approvato il Piano di Localizzazione Comunale in quale individua la localizzazione degli impianti fissi radioelettrici per telefonia cellulare, comprensivo di concessioni edilizie e pareri sanitari;

il D.Lgs 1.08.2003 n. 253 "Codice delle comunicazioni elettroniche" è successivamente intervenuto nella regolamentazione dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;

la Legge Regionale n. 19 del 3.08.2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" all'art. 7 comma 1 ha definito le competenze dei Comuni, tra le quali alla lettera c) risulta l'adozione del regolamento comunale di cui all'art. 8, comma 6 della L. 36/2001, trasmettendone copia alla Provincia competente ed ai Comuni limitrofi;

con Deliberazione della Giunta Regionale del 5 settembre 2005, n.16-757 è stata pubblicata la Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

Tutto ciò premesso e considerato.

Ritenuto di procedere con l'approvazione del Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare di cui all'**ALL. A**, il quale prevede al suo interno:

- la regolamentazione del regime autorizzatorio e delle procedure da seguire per impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W e minore o uguale a 20 W;
- la localizzazione e le caratteristiche tipologiche degli impianti di teleradiocomunicazione con la suddivisione del territorio comunale in aree sensibili, zone di installazione condizionata, zone di attrazione e zone neutre (**ALL. B, ALL. C e ALL. D**);
- l'iter per le procedure semplificate e le condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti;
- la definizione delle spese per le attività istruttorie;
- la regolamentazione per gli impianti provvisori di telefonia mobile;
- le sanzioni previste per le violazioni alle norme e prescrizioni del regolamento.

Ritenuto di procedere alla modifica n. 10 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettera b) della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni per adeguare le Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico a quanto prescritto dal Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare ed in particolare l'art. 31.16 - Impianti di telefonia mobile cellulare:

"In tutte le aree di intervento classificate all'art. 30 delle presenti norme è consentita l'installazione di impianti fissi radioelettrici per telefonia mobile cellulare operanti negli intervalli di frequenze comprese tra 800 MHz e 1000 MHz e tra 1700 MHz e 2100 MHz, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa in vigore. Per impianti fissi radioelettrici per telefonia cellulare si intende uno o più trasmettitori, nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori o ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiocomunicazione.

Il Piano di Macrolocalizzazione definisce ed individua nell'ambito del territorio comunale le Aree Preferenziali Comunali e Private e le Aree di attenzione Ambientale e/o Sociale. La scelta dell'ubicazione degli impianti da parte dei gestori dovrà indirizzarsi principalmente verso le aree Preferenziali Comunali e Preferenziali Private. La collocazione nelle Aree di Attenzione potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel Piano di Macrolocalizzazione."

viene sostituito da:

"In tutto il territorio comunale l'installazione di impianti fissi e temporanei radioelettrici per telefonia mobile cellulare è ammessa nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare".

Preso atto che l'argomento di cui alla presente deliberazione è stato trattato dalla III Commissione Consiliare nelle sedute del 17.05.2006 e del 14.06.2006.

Vista la normativa vigente

Visto l'art. 42 del T.U. Enti Locali n.267/2000.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del T.U. Enti Locali n.267/2000.

Dato atto che la votazione svoltasi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare (**ALL. A – ALL. B – ALL. C – ALL. D**).
3. Di approvare per le motivazioni indicate in narrativa, ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera b) della L.R. 5.12.1977 e successive modificazioni, la modifica n° 10 al P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36-19211 in data 19.05.1977, concernente l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare per adeguare le Norme Tecniche di Attuazione; in particolare l'art. 31.16 - Impianti di telefonia mobile cellulare:

“In tutte le aree di intervento classificate all'art. 30 delle presenti norme è consentita l'installazione di impianti fissi radioelettrici per telefonia mobile cellulare operanti negli intervalli di frequenze comprese tra 800 MHz e 1000 MHz e tra 1700 MHz e 2100 MHz, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa in vigore. Per impianti fissi radioelettrici per telefonia cellulare si intende uno o più trasmettitori, nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori o ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiocomunicazione.

Il Piano di Macrolocalizzazione definisce ed individua nell'ambito del territorio comunale le Aree Preferenziali Comunali e Private e le Aree di attenzione Ambientale e/o Sociale. La scelta dell'ubicazione degli impianti da parte dei gestori dovrà indirizzarsi principalmente verso le aree Preferenziali Comunali e Preferenziali Private. La collocazione nelle Aree di Attenzione potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel Piano di Macrolocalizzazione.”

viene sostituito da:

“In tutto il territorio comunale l'installazione di impianti fissi e temporanei radioelettrici per telefonia mobile cellulare è ammessa nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia cellulare”.

4. Di aver acquisito i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL. n.267/2000.
5. Di dare atto altresì che il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Andrea VERUCCHI – Funzionario del servizio Ambiente e Mobilità.